

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 37 e sgg. D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il *"Codice del Terzo Settore"*, d'ora innanzi *"CTS"*) è costituita la fondazione denominata *"FONDAZIONE SAMARITANI DELLA MADONNA DI OROPA – Ente Filantropico del Terzo Settore"* o, in forma abbreviata, *"FONDAZIONE SAMARITANI DELLA MADONNA DI OROPA E.F. – E.T.S."* (d'ora innanzi, la *"Fondazione"*). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

La Fondazione è la continuazione ideale e storica della *"Associazione Samaritani della Madonna di Oropa"*, costituita in Biella il 29.05.2001, quale segno concreto di umana solidarietà ispirata ai principi evangelici, in occasione del Grande Giubileo della Chiesa Cattolica dell'anno 2.000, con le seguenti finalità prevalenti:

- interventi di natura socio-caritativa a persone e nuclei famigliari per progetti di inserimento abitativo, lavorativo e culturale;
- assistenza a cittadini stranieri per progetti di inserimento abitativo, lavorativo e culturale;
- conoscenza e impegno a favore del dialogo tra culture diverse nel territorio.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo *"Statuto"*), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la *"Normativa Applicabile"*).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Biella in Via Vescovado n.10.

Art. 3) Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale mediante interventi socio-assistenziali, attività culturali di interesse sociale con finalità educative, erogazione gratuita di denaro, di beni o di servizi a sostegno di soggetti svantaggiati

Art.4) Oggetto

4.1 La Fondazione, in via esclusiva o principale, eroga denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate. In particolare, effettua la predetta attività di erogazione con le seguenti modalità:

- 1) La progettazione e gestione di servizi sociali, ovvero di tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario;
- 2) L'acquisizione e la gestione di immobili destinati all'accoglienza di persone in difficoltà;
- 3) L'esecuzione di attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 4) L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e dei migranti;
- 5) Il sostegno alle esigenze di operatività ed efficienza delle organizzazioni caritative ed assistenziali della Diocesi di Biella, fornendo assistenza, collaborazione e cooperazione, anche mediante personale assunto a tal fine;
- 6) La collaborazione, per similarità di scopi ed interventi, nonché per evitare dispersione di risorse, con la Caritas diocesana, con le Associazioni di volontariato cattolico ed altre persone giuridiche od organizzazioni non lucrative aventi i medesimi requisiti di utilità sociale, con gli enti pubblici.

4.2. La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. N.117/2017 e s.m.i.

La loro individuazione può essere operata dal Consiglio Direttivo purché:

- Siano svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS;
- Venga attestato il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 CTS.

Art.5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art.6) Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II- PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.7) Patrimonio iniziale

Art.7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 854.169,59 (ottocentocinquantaquattromilacentosessantanove/59).

Art.8) Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art.9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;

Art.10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Consigliere o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto aggiuntivo, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

Art.11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art.12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art.13) Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art.14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III– SISTEMA DI GOVERNANCE

Art.15 Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "*Organi*"):

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "*Presidente*") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "*Vice Presidente*");
- c) il Segretario e Tesoriere del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "*Segretario-Tesoriere*");
- d) l'Organo di Controllo;

e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo)

Art.16 Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere e disporre la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- e) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- f) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- g) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- h) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3 Il Consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art.17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da sette ad undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.

17.2 I Consiglieri sono nominati dal Vescovo della Diocesi di Biella.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.18) Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario-Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.19) Durata della carica

19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Art.20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano per appartenenza all'organo.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di astensione dal voto è obbligatoria in caso di conflitto d'interesse.

21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 CTS.

Art.23) Presidente e Vice Presidente

23.1 Al Presidente del Consiglio direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curare il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In ogni caso, tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio direttivo entro tre mesi.

23.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.24) Segretario e Tesoriere

24.1 Tale organo svolge entrambe le funzioni di segreteria e tesoreria della Fondazione.

24.2 Si elencano di seguito le funzioni in qualità di Segretario:

- a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.
- b) verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
- c) cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

24.3 Si elencano di seguito le funzioni in qualità di Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.25) Composizione dell'Organo di Controllo

25.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori del Conti.

25.2 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.26) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

26.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.27) Composizione dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

27.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.28) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo

- a) vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n.300"* -, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

28.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

28.3 L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

28.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.6 L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

28.7 L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro dell'Organo di Controllo più anziano d'età.

28.8 Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

28.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.10 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

28.11 L' Organo di Controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo: detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.29) Esercizio della funzione di revisione legale

29.1 La funzione di revisione legale è esercitata dall'Organo di controllo qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 CTS o qualora sia facoltativamente disposta.

Art.30) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo

30.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO IV – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art.31) Esercizi

31.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.32) Bilancio d'Esercizio

32.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.33) Bilancio sociale

33.1 In presenza dei presupposti di cui all'art.14 CTS, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.34) Scritture contabili

34.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art.35) Libri della Fondazione

35.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

35.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione, istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

35.3 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo, i quali possono estrarne copia.

35.4 Il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO V – ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Art.36) Devoluzione del patrimonio

36.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – ARBITRATO

Art.37) Clausola compromissoria

37.1 Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

37.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte.

37.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove la Fondazione ha sede.

37.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.